

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via Torre Verde, 25 - 38100 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80

Indirizzi Internet: www.figctaa.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctaa.it

Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it

Attività di Base: attivabase_tn@figctaa.it

Segreteria: figctn@figctaa.it - trento.sgs@figc.it

Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it

Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctaa.it

Partita IVA: L.N.D. 02006911008

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2008/2009

Comunicato Ufficiale N° 05 del 17 luglio 2008

INDICE

1. Comunicazioni della L.N.D.	74
1.1 Cinque per mille / associazioni sportive dilettantistiche	74
1.2 Richiesta di proroga indagini alla stagione sportiva 2008/2009 della procura federale, ai sensi dell'art. 32 comma 11 c.g.s.	74
1.3 Circolare nr. 6 – Tornei Internazionali	75
1.4 Circolare N°8 - oggetto: convenzione F.I.G.C. LND – CONI - ICS	75
2. Comunicazioni del Comitato Provinciale autonomo di Trento	78
2.1 Termini iscrizione	78
2.2 Sostituzione calciatori nei campionati di prima e seconda categoria 2008/2009	78
2.3 Acconto assicurazione	79
2.4 Approvazione manifestazioni di attività ricreativa / federale	79
3. Giustizia Sportiva	79
3.1 Delibere della Commissione disciplinare territoriale	79

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1 CINQUE PER MILLE / ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nonché Vice Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Carlo Tavecchio, ha espresso viva soddisfazione per le rassicurazioni ricevute dal Governo in ordine al mantenimento del cinque per mille a favore delle società sportive dilettantistiche:

"Prendo atto dell'atteggiamento assunto al riguardo dall'Esecutivo - dice Tavecchio- che si è mostrato sensibile alle esigenze del mondo dello sport dilettantistico con il mantenimento di un provvedimento ritenuto di fondamentale importanza per il sostegno delle migliaia di società che svolgono attività di volontariato."

----- ✧ ✧ ✧ -----

1.2 RICHIESTA DI PROROGA INDAGINI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 11 C.G.S.

Per ioportuna conoscenza si riporta la delibera della Corte di Giustizia Federale attinente all'oggetto:

“Le istanze proposte dal Procuratore Federale si erano rese necessarie, in quanto l’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Federale in data 21.6.2007 ed entrato in vigore il 1.7.2007 prevede che «le indagini relative ai fatti denunciati nel corso di una stagione agonistica devono concludersi prima dell’inizio della stagione successiva» e che unica eccezione a tale regola è costituita dalla disposizione contemplata nell’ultima parte dello stesso comma 11, che assegna alla Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione consultiva, il potere di concedere proroghe eccezionali per consentire la prosecuzione delle indagini.

Le richieste di proroga sono state presentate con riferimento a ogni singola procedura (e non complessivamente con un unico atto di richiesta, com’era avvenuto l’anno scorso), in conformità a quanto stabilito il 25.7.2007 dalla Corte di Giustizia Federale, Sezione Consultiva, Com. Uff. n.5/CGF 2007/2008, la quale aveva stabilito che le singole richieste di proroga avrebbero dovuto «puntualmente chiarire le ragioni della eccezionalità della misura richiesta».

La Corte ha preliminarmente udito il Procuratore Federale nella persona del Dott. Stefano Palazzi, il quale, facendo riferimento alla documentazione scritta presentata alla Corte, ha esposto, con esauriente motivazione, le ragioni - consistenti, da una parte, nell’eccessivo carico di lavoro che grava sull’ufficio della Procura Federale, la cui costituzione si è solo recentemente perfezionata a seguito di una complessa procedura, e, dall’altra, nella complessità delle indagini richieste per ogni singola procedura - che hanno giustificato la presentazione delle numerose richieste di proroga inoltrate ai sensi della disposizione indicata in oggetto.

La Corte ha successivamente esaminato le richieste di proroga delle indagini alla Stagione Sportiva 2008/2009 come da istanze pervenute dalla Procura Federale: richieste di proroga delle indagini instaurate *post* 15.4.2008; richieste di proroga delle indagini instaurate *ante* 15.4.2008. Il Procuratore Federale ha allegato ad ogni singola richiesta di proroga un documento attestante il “CARICO DI LAVORO PROCURA FEDERALE”.

La Corte rileva che dall’esame della documentazione scritta e dall’audizione del Procuratore Federale risulta la prova dei due elementi del notevole carico di lavoro degli uffici della Procura Federale e dei loro componenti e delle difficoltà che ha dovuto affrontare la Procura Federale dopo che, a seguito dell’entrata in vigore, il 1.7.2007, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, alla Procura stessa sono state assegnate anche le funzioni inquirenti, in precedenza proprie dell’Ufficio Indagini.

Non risultano invece adeguatamente indicati, nelle singole richieste di proroga, gli elementi relativi alla complessità delle indagini da espletare nei singoli procedimenti, e deve dunque ritenersi che, allo stato degli atti, e salvo eventuale integrazione della documentazione da parte della Procura Federale, la Corte, pur consapevole delle gravi conseguenze che per la giustizia sportiva si determineranno per il mancato proseguimento delle indagini, non sia in grado di ravvisare caso per caso i motivi di eccezionalità che giustifichino la deroga alla regola del termine per la conclusione delle indagini e non possa dunque concedere una proroga indifferenziata di tutte le richieste presentate dalla Procura stessa.

Ritiene tuttavia la Corte che la prova delle circostanze dell’eccessivo carico di lavoro e del perfezionamento che solo di recente ha riguardato la costituzione dell’ufficio della Procura Federale debba indurre a ravvisare i motivi di eccezionalità, richiesti dal citato art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, con esclusivo riferimento ai procedimenti riguardanti fatti oggetto di indagine che

si siano verificati nel periodo più recente, periodo nel quale il carico del lavoro accumulatosi in precedenza può pensarsi abbia reso più difficile la trattazione di nuove pratiche.

Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale, Sezione Consultiva, decide di respingere, allo stato degli atti, le richieste di proroga delle indagini presentate dalla Procura Federale, ad eccezione di quelle riguardanti eventi oggetto di indagine che si siano realizzati dopo il 15.4.2008, richieste per le quali viene riconosciuto il potere di proseguire le indagini oltre il termine, stabilito dalla disposizione indicata in oggetto, della conclusione della stagione agonistica.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Pubblicato in Roma l' 8 luglio 2008
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

----- ✧ ✧ ✧ -----

1.3 CIRCOLARE NR. 6 – TORNEI INTERNAZIONALI

Con nota del 10 Giugno 2008, la F.I.G.C. ha reso nota la specifica direttiva ricevuta dalla F.I.F.A. in ordine all'approvazione dei Tornei Internazionali.

A tale riguardo, la F.I.F.A. ha inteso richiamare al rispetto dell'art. 9, par. 2, del regolamento attuativo dello Statuto, in base al quale le richieste di autorizzazione ai Tornei Internazionali devono essere inviate dalla F.I.G.C. per la relativa approvazione **almeno due mesi prima** dell'effettuazione degli stessi e che il regolamento del Torneo deve essere proposto in lingua Inglese o Francese, non essendo l'Italiano lingua ufficiale F.I.F.A.

Pertanto, le Società che intendono organizzare Tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta di autorizzazione al Comitato o alla Divisione competente, che provvede a inoltrarla alla F.I.G.C., tramite la L.N.D., dopo averla corredata del proprio parere tecnico-sportivo.

Si invitano i Comitati e le Divisioni a voler dare le opportune indicazioni alle Società dipendenti per il rispetto del termine e delle modalità di cui sopra, evidenziando che – in caso di inosservanza – la F.I.F.A. non garantirà l'evasione della richiesta.

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2008

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente
(Carlo Tavecchio)

----- ✧ ✧ ✧ -----

1.4 CIRCOLARE N°8 - OGGETTO: CONVENZIONE F.I.G.C. LND – CONI - ICS

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota dell'Istituto per il Credito Sportivo, inerente l'oggetto.



ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO

ISCRITTO NELL'ALBO DELLE BANCHE AUTORIZZATE DA BANKITALIA EX ART. 13 DEL DECRETO LEG.VO 01/09/93 n. 385
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

004215

PROT. N.

ROMA,

Ufficio Supporto Commerciale/AF



Egregio
Presidente FIGC LND
Via G. Allegrì, 14
00198 ROMA RM

Egregio
Presidente CONI
Foro Italico
00194 ROMA RM

PATRIMONIO AL 31/12/2007 EURO 747.366.216,10

Oggetto: convenzione Federazione Italiana Giuoco Calcio LND-CONI-ICS

La informiamo che il Consiglio di Amministrazione, a decorrere da maggio 2008, ha fissato nuove condizioni per la concessione di finanziamenti, secondo le modalità riportate nel piano dei tassi e dei contributi allegato.

Gli uffici dell'Istituto sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed in particolare il Servizio Commerciale al numero verde 800-298278.

L'occasione è gradita per porgerLe distinti saluti

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

All.

ENTE PUBBLICO ECONOMICO
SEDE LEGALE: VIA FARNESE, 1
00192 ROMA RM
UFFICI: VIA G. VICO, 5
00196 ROMA - RM

TEL. 06.324981 FAX 06.3612143
NUMERO VERDE: 800-298278
CASSELLA POSTALE 6294
00100 ROMA RM
www.creditosportivo.it

C.C.I.A.A. - ROMA N. 540312/1996
C.F. 00644160582
P.IVA 00919631002
C/C POSTALE N. 43462001

Piano dei Tassi e contributi

Mutui a tasso fisso

ENTI LOCALI

Durata	IRS	Spread
Fino a 10 anni	7 anni	0,20 p. %
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	10 anni	0,25 p. %
Oltre 15 anni e fino a 25 anni	12 anni	0,40 p. %

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	IRS	Spread (*)
Fino a 10 anni	10 anni	
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	15 anni	
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	20 anni	
Oltre 20 anni	25 anni	

(*) Il tasso fisso viene determinato con riferimento all'IRS sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 3,50 p. %, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p. %

Mutui a tasso variabile

ENTI LOCALI

Durata	Euribor	Spread
Fino a 10 anni	Euribor a 6 mesi 360	0,30 p. %
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	Euribor a 6 mesi 360	0,35 p. %
Oltre 15 anni e fino a 25 anni	Euribor a 6 mesi 360	0,40 p. %

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	Euribor	Spread (*)
Fino a 10 anni	Euribor a 6 mesi 360	
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	Euribor a 6 mesi 360	
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	Euribor a 6 mesi 360	
Oltre 20 anni	Euribor a 6 mesi 360	

(*) Il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l' EURIBOR SEI MESI 360 aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 3,50 p. %, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p. %

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI D'INTESA

Mutui a Enti Locali	0,70% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata superiore
Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali	1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello mutuato ad un tasso dell'1,00%

----- ✧ ✧ ✧ -----

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

2.1 TERMINI ISCRIZIONE

31 LUGLIO 2008

dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento le iscrizioni al campionato Calcio Femminile di Serie D , Amatori e ai Tornei Esordienti e Pulcini delle società residenti in provincia di Trento;

MODALITA'

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati di **Calcio Femminile Serie D, Amatori, Esordienti, Pulcini delle società residenti in provincia di Trento** dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

"F.I.G.C. - L. N. D. COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO"
CODICE IBAN : IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

AVVERTENZA IMPORTANTE:

le Società sono tenute ad allegare alla modulistica di iscrizione, inviata o depositata al Comitato, copia dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico delle somme di iscrizione ai vari campionati. (la mancata presentazione della copia del bonifico o la non conformità delle somme di iscrizione bloccherà la pratica di iscrizione al campionato).

2.2 SOSTITUZIONE CALCIATORI NEI CAMPIONATI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2008/2009

Art. 74 delle N.O.I.F. - 3 sostituzioni di calciatori

Si comunica che la richiesta di deroga all'art. 74 delle N.O.I.F. presentata dal Comitato provinciale autonomo di Trento della F.I.G.C. per poter sostituire 5 calciatori, anziché 3, durante le partite dei Campionati di 1^a e di 2^a categoria per la stagione sportiva 2008-2009, ha avuto esito negativo.

Pertanto, durante le partite dei Campionati di 1^a e di 2^a Categoria della stagione sportiva 2008 - 2009 si potranno sostituire 3 calciatori indipendentemente dal ruolo, come previsto dall'art. 74 delle N.O.I.F. e dal C.U. n.1 della Lega Nazionale Dilettanti.

2.3 ACCONTO ASSICURAZIONE

Facendo seguito a quanto comunicato dal Presidente del Comitato provinciale autonomo di Trento durante la Riunione delle società del 7 luglio 2008 con riferimento agli acconti assicurativi che verranno richiesti, si preannuncia che con comunicazioni specifiche verranno richiesti anticipi sugli oneri assicurativi, aumentati rispetto agli scorsi anni, anche alle società che riterranno di non aderire all'assicurazione integrativa e che saranno quindi titolari solamente di copertura assicurativa obbligatoria per i loro tesserati.

Quanto precede al fine di evitare che a fine stagione risultino situazioni debitorie nei confronti della F.I.G.C. da parte di alcune Società.

L'eventuale credito risultante a favore delle Società a fine stagione verrà ovviamente accreditato sul loro conto.

Si ribadisce nuovamente l'importanza anche dell'assicurazione integrativa a favore dei tesserati sopra tutto alla luce del contributo per tutti gli "under 25", sia per l'assicurazione obbligatoria che integrativa, da parte della P.A.T..

Si precisa nuovamente che i costi assicurativi dovrebbero essere a carico dei tesserati visto che essi risultano essere i beneficiari delle coperture assicurative.

2.4 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI DI ATTIVITÀ RICREATIVA / FEDERALE

Si comunica l'avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli:

<i>Amichevole</i>	<i>Cat.</i>	<i>Soc. Richiedente</i>	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	<i>Luogo</i>
<i>A.S. Livorno Calcio - F.C. Melbourne Phoenix</i>	<i>Prof.</i>	<i>Dimaro Folgarida</i>	<i>19/07/08</i>	<i>17,00</i>	<i>Dimaro</i>
<i>A.C. Pinè – F.C. Piacenza</i>	<i>Dil/Prof.</i>	<i>Pine'</i>	<i>22/07/08</i>	<i>18,00</i>	<i>Bedollo</i>
<i>A.S. Livorno Calcio - Pol. Dimaro Folgarida</i>	<i>Prof./Dil</i>	<i>Dimaro Folgarida</i>	<i>23/07/08</i>	<i>17,00</i>	<i>Dimaro</i>
<i>A.S. Livorno Calcio - A.C. Mezzocorona</i>	<i>Prof.</i>	<i>Dimaro Folgarida</i>	<i>26/07/08</i>	<i>17,00</i>	<i>Dimaro</i>

----- ✧✧✧ -----

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

3.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione disciplinare territoriale costituita dall'Avv. Pedrazzoli (Presidente), Avv. Spinelli, avv. Baracetti (Componenti), nella riunione del 03.07.2008, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

5) DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. SPORMAGGIORE E DEL SIGNOR IVANO TANEL, PRESIDENTE SOCIETÀ U.S. SPORMAGGIORE.

A seguito di segnalazione del Giudice sportivo del Comitato provinciale autonomo di Trento, la Procura Federale con raccomandata del 12 maggio 2008 ha comunicato il provvedimento di deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato provinciale autonomo di Trento, del signor Ivano Tanel, Presidente della Società U.S. Spormaggiore e della Società U.S. Spormaggiore, per non aver partecipato con propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007/08 indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors" organizzato dal competente Comitato. Ciò in violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e del combinato disposto di cui agli artt. 32. comma 1, del Regolamento L.N.D., del punto 2.A/4 lett. F) del Comunicato Ufficiale di data 1 luglio 2007 della L.N.D., giusta delibera dei competenti Comitati e dell'art. 4, comma 1 del C.G.S..

Con regolare raccomandata di data 10 giugno 2008, a firma del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato provinciale autonomo di Trento, le parti sono state convocate alla trattazione del giudizio per il giorno 3 luglio 2008, ad ore 19,00.

In sede di trattazione il Sostituto Procuratore Federale propone come sanzione l'applicazione

- della inibizione per mesi due (2) del Presidente della Società U.S. Spormaggiore;
- l'ammenda di € mille (1.000) alla Società U.S. Spormaggiore.

Per i soggetti deferiti nessuno è comparso.

La Commissione Disciplinare Territoriale

- visto l'art. 29, comma 8, e 4, comma 2, del C.G.S.;
- visto l'art. 1, comma 1, del C.G.S. ed il combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 1, del Regolamento della L.N.D., del punto 2.A/4 lett f) del Comunicato Ufficiale n. 1 di data 1 luglio 2007 della L.N.D., giusta delibera dei competenti Comitati;
- Esaminati gli atti, valutata la situazione fattuale, attesa l'oggettiva difficoltà per la Società U.S. Spormaggiore di reperire i giocatori, risulta equo comminare la pena pecuniaria di € 250,00 (duecentocinquanta).

----- ✧ ✧ ✧ -----

6) DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ A.S.D. U.S. VIRTUS GIUDICARIESE E DEL SIGNOR EMILIO FEDRIZZI, PRESIDENTE SOCIETÀ A.S.D. U.S. VIRTUS GIUDICARIESE.

A seguito di segnalazione del Giudice sportivo del Comitato provinciale autonomo di Trento, la Procura Federale con raccomandata del 12 maggio 2008 ha comunicato il provvedimento di deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato provinciale autonomo di Trento, del signor Emilio Fedrizzi, Presidente della Società A.S.D. U.S. Virtus Giudicariese e della Società A.S.D. U.S. Virtus Giudicariese, per non aver partecipato con propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007/08 indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores" organizzato dal competente Comitato. Ciò in violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 1, del Regolamento L.N.D., del punto 2.A/4 lett. F) del Comunicato Ufficiale di data 1 luglio 2007 della L.N.D., giusta delibera dei competenti Comitati e dell'art. 4, comma 1 del C.G.S..

Con regolare raccomandata di data 10 giugno 2008, a firma del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato provinciale autonomo di Trento, le parti sono state convocate alla trattazione del giudizio per il giorno 3 luglio 2008, ad ore 19,00.

In sede di trattazione il Sostituto Procuratore Federale propone come sanzione l'applicazione

- della inibizione per mesi due (2) del Presidente della Società A.S.D. U.S. Virtus Giudicariese;
- l'ammenda di € mille (1.000) alla Società A.S.D. U.S. Virtus Giudicariese.

Per i soggetti deferiti nessuno è comparso.

La Commissione Disciplinare Territoriale

- visto l'art. 29, comma 8, e 4, comma 2, del C.G.S.;
- visto l'art. 1, comma 1, del C.G.S. ed il combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 1, del Regolamento della L.N.D., del punto 2.A/4 lett f) del Comunicato Ufficiale n. 1 di data 1 luglio 2007 della L.N.D., giusta
- Esaminati gli atti, valutata la situazione fattuale, attesa l'oggettiva difficoltà per la Società (U.S. Virtus Giudicariese) di reperire i giocatori, risulta equo comminare la pena pecuniaria di € 250,00 (duecentocinquanta).

----- ✧ ✧ ✧ -----

Publicato in Trento il 17/ 07/ 2008.

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)